



*Prefettura di Torino*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Prot. N. 2006005242 – Area II

Torino, 29 novembre 2006

Ai Signori Sindaci  
dei Comuni della provincia  
LORO SEDI

Ai Signori Commissari Straordinari  
dei Comuni di  
BALANGERO  
MATHI  
TRANA

**OGGETTO:** *Esecuzione della demolizione delle opere e manufatti realizzati abusivamente su suolo del demanio o del patrimonio dello Stato o di Enti pubblici – Competenze del Comitato tecnico centrale ex art. 17 bis decreto legge 13.5.1991 n. 152.*

Ai sensi dell'art. 17 bis del D.L. 13.5.1991 n. 152, convertito in L. 12.7.1991 n. 203, è istituito presso il Ministero dell'Interno il Comitato per l'esecuzione della demolizione delle opere o manufatti realizzati abusivamente su suolo del demanio o del patrimonio dello Stato o di Enti pubblici.

L'organismo è preordinato a fini di tutela della legalità e della trasparenza amministrativa, anche per la prevenzione e il contrasto di possibili interessi della criminalità organizzata nel settore, venendo a costituire uno strumento sussidiario di ultima istanza a disposizione delle Amministrazioni ed Enti pubblici proprietari dei suoli su cui si è verificato l'abuso (art. 17 bis, comma 3), perché possano vedere portati ad esecuzione i provvedimenti di demolizione qualora il Comune, responsabile in via generale della vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e della conseguente repressione dell'abusivismo, non abbia potuto adempiere alla demolizione essendo state espletate senza esito le procedure di gara e per carenza dei mezzi tecnici occorrenti.

Occorre infatti sottolineare che al Comune, cui è demandata la generale vigilanza e repressione dell'abusivismo edilizio nell'ambito del territorio comunale, spetta ai sensi dell'art. 14 della L. 47/85 (ora art. 35 T.U. edilizia), il compito di provvedere all'attività di



*Prefettura di Torino*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

demolizione anche laddove le opere o i manufatti abusivi insistano su suolo del demanio o del patrimonio pubblico.

Il richiamato T.U. edilizia (approvato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), peraltro, ha recepito e sistematizzato strumenti generali di ausilio ai Comuni in materia di demolizione di opere abusive, fatti salvi, naturalmente, gli interventi sostitutivi demandati alle Regioni e le specificità delle diverse legislazioni regionali nella materia.

L'art. 41 del T.U. (nella formulazione originaria anteriore alla modifica apportata con l'art. 32, comma 49-ter del decreto legge 30 settembre 2003, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326) la cui disciplina è riferita a "tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune", dispone, infatti, che "nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ne dà notizia all'Ufficio Territoriale del Governo, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa finanziariamente e tecnicamente idonea se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta" (comma 3 dell'art. 41).

E' stata poi prevista la possibilità di procedere alla demolizione di opere abusive ricorrendo, per il tramite dei Provveditorati alle opere pubbliche, alle strutture tecnico-operative del Ministero della Difesa sulla base di apposita convenzione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Il citato art. 41, nella formulazione riportata, anteriore alla novella del 2003, è da ritenere nuovamente vigente a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale n. 196 del 2004 con cui è stata dichiarata l'illegittimità della disciplina di cui alla suddetta novella del 2003, che aveva introdotto una generale competenza sostitutiva dei Prefetti a dare esecuzione alle demolizioni.

Attesa quindi la vigenza dell'art. 41 del T.U. edilizia nella sua formulazione originaria, è da ritenere perciò tuttora sussistente la previsione che i Comuni ricorrano all'ausilio dei Prefetti per eseguire le demolizioni, come rimedio sussidiario in tutti i casi affidati alla loro competenza e, quindi, anche laddove i Comuni siano chiamati ad intervenire per demolire edifici abusivi su suolo demaniale o del patrimonio pubblico.

Lo stesso T.U. edilizia ha peraltro conservato in vita la disposizione istitutiva del Comitato centrale presso il Ministero dell'Interno di cui all'art. 17 bis del decreto legge n. 152/1991, quale strumento di autotutela delle Amministrazioni o degli Enti proprietari dei



*Prefettura di Torino*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

suoli (art. 35, comma 3, del T.U. edilizia) nei casi in cui espletate senza esito le procedure ordinarie di demolizione a cura del Comune, non sia stato possibile pervenire alla definitiva esecuzione per carenza dei mezzi tecnici occorrenti.

In relazione a quanto sopra, per aderire ad analoga richiesta del Ministero dell'Interno e con l'intento di acquisire un generale quadro informativo in merito alle sussistenze dei presupposti previsti dalla legge per l'attivazione del Comitato, si prega di far conoscere se nel territorio di codesto Comune risultino opere abusive realizzate sul suolo del demanio o del patrimonio pubblico, delle quali non risulti possibile eseguire la demolizione per qualsivoglia ragione.

Si rappresenta l'urgenza del riscontro che dovrà pervenire solo in caso positivo entro il 20 dicembre p.v., ringraziando per la cortese collaborazione.

IL PREFETTO  
(Sottile)

TF/id